

Codice A1503A

D.D. 7 giugno 2016, n. 346

Parziale modifica e integrazione delle Determinazioni nn. 480 del 30/08/2012 s.m.i. e 144 del 28/03/2013, mediante adeguamento degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al nuovo quadro normativo recepito con DGR n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni indicate in premessa:

- di dare continuità all'offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i., fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di lavoro e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alle Determinazioni nn. 480 del 30/08/2012 s.m.i., di approvazione del Bando per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la *qualifica professionale*, e 144 del 28/03/2013, di approvazione degli aspetti di dettaglio per l'attivazione di percorsi formativi per il *diploma professionale*;

- di garantire, nel periodo 2016-2017, l'offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 mediante l'approvazione del documento, posto in Allegato quale parte integrante del presente provvedimento, che prevede l'adeguamento degli aspetti formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al nuovo quadro normativo in materia di apprendistato recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i.

Quanto sopra, nelle more della completa definizione della regolamentazione regionale, da emanare in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 49-3275 del 09/05/2016 citata in premessa, e a parziale modifica e integrazione delle suddette Determinazioni;

- di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i., a copertura della spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento si fa fronte nei limiti delle risorse residue programmate con Deliberazione n. 70-3780 del 27/04/2012 s.m.i., (risorse statali di cui al D.M. n. 869/2013 impegnate con Determinazione n. 732 del 26/11/2014).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito della Regione Piemonte - Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco BORDONE

La Dirigente del Settore
Antonella GIANESIN

Allegato



**SPERIMENTAZIONE
DI PERCORSI FORMATIVI IN
APPRENDISTATO
PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
2016 - 2017**

(art. 43 D.Lgs. n. 81/2015)

*Parziale modifica e integrazione
delle Determinazioni
nn. 480 del 30/08/2012 s.m.i. e 144 del 28/03/2013*

*Interventi a gestione regionale in attuazione della
Deliberazione della Giunta regionale n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i.*

Determinazione n. del /06/2016

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 2 di 22

INDICE

SEZIONE 1 OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO - SOGGETTI ATTUATORI - DESTINATARI	5
1.1 Oggetto del provvedimento	5
1.2 Soggetti attuatori	5
1.2.1 <i>Atto di adesione</i>	6
1.3 Aree territoriali	6
1.4 Destinatari delle azioni rivolte alle persone	7
SEZIONE 2 AZIONI PREVISTE	8
2.1 Azioni previste	8
2.2 Durata contrattuale e tipologie di percorsi formativi	8
2.3 Figure di qualifica di IeFP certificabili per Area professionale	8
2.4 Elenco dei diplomi professionali di tecnico certificabili per Area professionale e qualifica di ingresso	10
SEZIONE 3 CONTENUTI, MODALITÀ DI EROGAZIONE E DURATA DELLA FORMAZIONE	12
3.1 Contenuti della formazione	12
3.2 Articolazione della formazione	13
3.2.1 <i>Erogazione della formazione esterna all'impresa</i>	13
3.2.2 <i>Erogazione della formazione interna all'impresa</i>	13
3.3 Durata annua e articolazione della formazione	14
3.4 Servizi complementari alla formazione	15
3.4.1 <i>Protocollo</i>	15
3.4.2 <i>Piano formativo individuale</i>	15
3.4.3 <i>Programma formativo annuale</i>	15
3.4.4 <i>Attività del coordinatore formativo</i>	16
3.4.5 <i>Dossier individuale</i>	16
3.5 Incentivo alla partecipazione	16
4.1 Risorse disponibili	17
4.2 Costo delle Azioni rivolte alle persone	17
SEZIONE 5 ITER PROCEDURALE DEI SERVIZI FORMATIVI	18
5.1 Iscrizione degli apprendisti presso i soggetti attuatori	18
5.2 Composizione dei progetti formativi	18
5.3 Recuperi	18
5.4 Attestazione della formazione	19
5.5 Modalità di svolgimento dell'esame e rilascio del titolo di qualifica e diploma di IeFP	19
SEZIONE 6 PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO FORMATIVO	19
6.1 Servizi formativi	19
6.2 Servizi complementari	19
6.3 Incentivo alla partecipazione	19

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 3 di 22

SEZIONE 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO	20
7.1 Termini del procedimento e approvazione delle attività	20
7.2 Avvio e gestione dell'attività formativa	20
7.3 Delega	20
SEZIONE 8 FLUSSI FINANZIARI	21
8.1 Riconoscimento dei costi a consuntivo	21
8.2 Flussi finanziari	21
8.2.1 <i>Prima attribuzione</i>	21
8.2.2 <i>Rimborso finale</i>	21
8.3 Garanzia Fideiussoria	21
SEZIONE 9 DISPOSIZIONI FINALI	22
9.1 Pubblicizzazione	22
9.2 Ricorsi	22
9.3 Informazione e pubblicità	22
9.4 Conservazione della documentazione	22
9.5 Monitoraggio	22

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 4 di 22

Premessa

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, tra l'altro, alla revisione dell'*apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale* di cui all'art. 3 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 s.m.i. ridefinendolo, all'art. 43, come “*apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore*”.

Questa tipologia di apprendistato, unitamente all'*apprendistato di alta formazione e di ricerca*, integra organicamente, in un *sistema duale*, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Con Decreto Interministeriale 12/10/2015, attuativo dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015, sono stati tra l'altro definiti:

- ✓ *gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi;*
- ✓ *lo schema di Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa;*
- ✓ *lo schema di Piano formativo individuale;*
- ✓ *lo schema di Dossier individuale.*

La Giunta regionale, al fine di recepire le disposizioni di cui al suddetto Decreto Interministeriale, con Deliberazione n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i. ha approvato la disciplina degli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui agli artt. 43, 44 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 demandando a questa Direzione, nelle more della completa definizione della regolamentazione regionale, la valutazione sulla fattibilità di garantire l'offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al fine di favorirne l'ingresso sul mercato del lavoro.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si intende garantire, nel periodo 2016-2017, l'offerta formativa per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 mediante l'adeguamento degli aspetti formativi del contratto al nuovo quadro normativo, e a parziale modifica e integrazione delle Determinazioni di seguito indicate:

- ✓ n. 480 del 30/08/2012, di approvazione del Bando 2012-2014 relativo alla sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale;
- ✓ n. 67 del 14/02/2013, di parziale modifica della Determinazione sopra indicata;
- ✓ n. 144 del 28/03/2013, relativa all'approvazione degli aspetti di dettaglio per l'attivazione di percorsi formativi per il diploma professionale.

La regolamentazione dell'offerta formativa prevista con le Determinazioni sopra indicate continua a trovare applicazione per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 s.m.i. fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di lavoro.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 5 di 22

Sezione 1

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO - SOGGETTI ATTUATORI - DESTINATARI

1.1 Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento ha per oggetto la realizzazione di *azioni rivolte alle persone* che prevedono l'erogazione:

- ✓ di servizi formativi per l'acquisizione della qualifica e del diploma professionale in apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015;
- ✓ di servizi complementari alla formazione;
- ✓ di incentivi alla partecipazione.

1.2 Soggetti attuatori

Possono presentare la richiesta di finanziamento per la realizzazione delle attività formative per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 i soggetti attuatori individuati con Determinazione n. 571 del 08/10/2012, mediante la quale è stata approvata la graduatoria delle proposte di candidatura presentate dagli operatori di formazione aventi titolo, ai sensi del provvedimento di cui alle Determinazioni n. 480 del 30/08/2012 s.m.i. e n. 144 del 28/03/2013 (cfr. Tabella 1).

Gli operatori di formazione individuati per ogni area territoriale (cfr. Tabella 2) rappresentano il riferimento per le imprese che intendono assumere apprendisti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015. e, ai fini della realizzazione delle *azioni rivolte alle persone*:

- predispongono i *PFI*¹ degli apprendisti iscritti;
- predispongono i *Programmi formativi annuali*² degli apprendisti iscritti;
- compongono i *progetti formativi*, che possono prevedere uno o più Programmi formativi annuali;
- presentano la *richiesta di finanziamento* dei progetti formativi composti;
- *realizzano le attività formative*, previa autorizzazione degli uffici regionali competenti;
- *predispongono il consuntivo* relativo ai servizi formativi erogati e ai servizi complementari ad essi collegati, applicando le Unità di costo standard (UCS) previste al § 4.2;
- riconoscono l'*incentivo alla partecipazione* agli apprendisti che hanno frequentato almeno i 3/4 delle ore di formazione (cfr. § 3.5).

¹ Il *PFI* corrisponde al *PFI contrattuale* di cui alla Sezione 3.4.1 del Bando per la sperimentazione di percorsi in apprendistato per la qualifica professionale di cui alla Determinazione n. 480 del 30/08/2012.

² Il *Programma formativo annuale* corrisponde al *PFI di dettaglio annuale* di cui alla Sezione 3.4.1 del Bando sopra indicato.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 6 di 22

Tabella 1
Soggetti attuatori

Area	Capofila ATS	Telefono	Fax	e-mail
1. Nord	ENAIIP	011-2179800	011-2179899	apprendistato@enaip.piemonte.it
2. Sud-Est	CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI	011-2212610	011-2212600	segreteria.presidenza@casadicarita.org
3. Sud-Ovest	CNOS	011-5224407	011-5224696	piemonte@cnosfap.net
4. TO	IMMAGINAZIONE E LAVORO	011-5620017	011-5623033	formazione@immaginazioneelavoro.it

1.2.1 Atto di adesione

I rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti attuatori sono regolati mediante l'*Atto di adesione* che impegna il soggetto attuatore a realizzare le azioni previste nel rispetto del presente provvedimento e di eventuali disposizioni determinate a seguito della fase istruttoria.

L'Atto di adesione deve essere compilato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto attuatore e fatto pervenire agli uffici regionali competenti prima dell'avvio delle attività formative.

1.3 Aree territoriali

L'offerta formativa pubblica è individuabile nelle *4 aree territoriali* già previste dal Bando approvato con Determinazione n. 480 del 30/08/2012 e indicate nella successiva Tabella 2.

Ogni area raggruppa più bacini territoriali³ nei quali sono individuati più *Centri per l'impiego* (CPI).

³ Bacini dei Centri per l'impiego individuati con Deliberazione della Giunta regionale n. 24-26752 del 01/03/1999.


Direzione regionale Coesione sociale

Settore
Formazione professionale

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015

Pagina 7 di 22

Tabella 2
Aree territoriali

Area Territoriale	Bacino territoriale	N° Bacino	
1. Nord	Biella	7	
	Novara	13	
	Borgomanero	14	
	Ciriè	18	
	Chivasso	20	
	Cuorgnè	21	
	Ivrea	22	
	Verbania	28	
	Borgosesia	30	
2. Sud-Est	Alessandria	1	
	Casale Monferrato	2	
	Tortona	3	
	Novi Ligure	4	
	Acqui Terme	5	
	Asti	6	
	Vercelli	29	
3. Sud-Ovest	Cuneo	8	
	Alba	9	
	Fossano	10	
	Saluzzo	11	
	Mondovì	12	
	Rivoli	16	
	Susa	23	
Pinerolo	24		
4. To	Torino	15	
	Venaria	17	
	Settimo	19	
	Chieri	25	
	Moncalieri	26	
	Orbassano	27	

1.4 Destinatari delle azioni rivolte alle persone

Le azioni di cui al presente provvedimento sono rivolte a giovani di età compresa tra 15 e 24 anni (fino al compimento del venticinquesimo anno di età) assunti, ai sensi dell'art 43 del D.Lgs. n. 81/2015, presso unità produttive di imprese situate sul territorio regionale e in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammissibili, previo adeguamento della durata e dei contenuti del *Piano formativo individuale* (di seguito PFI) i giovani che, nel rispetto dei vincoli di età e di assunzione sopra indicati hanno frequentato i percorsi del primo ciclo di istruzione senza aver conseguito il titolo di studio conclusivo. In tal gli apprendisti devono essere iscritti ai progetti *Laboratori scuola e formazione* e/o ad un *Centro Territoriale per l'Educazione degli adulti (CTP)* e, prima del conseguimento della qualifica, devono superare l'esame secondo le modalità previste dai progetti *Laboratori scuola e formazione* e/o dai CTP.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 8 di 22

Sezione 2 AZIONI PREVISTE

2.1 Azioni previste

Sono oggetto del provvedimento *azioni rivolte alle persone* che comprendono:

- ✓ *servizi formativi;*
- ✓ *servizi complementari alla formazione;*
- ✓ *incentivi alla partecipazione.*

2.2 Durata contrattuale e tipologie di percorsi formativi

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- 3 anni, per il conseguimento della qualifica professionale;
- 4 anni, per il conseguimento del diploma professionale.

La durata effettiva del contratto può essere ridotta, nell'ambito del PFI definito dall'istituzione formativa, in considerazione delle competenze in ingresso dell'apprendista⁴.

In considerazione di quanto sopra, l'apprendista può essere inserito in percorsi formativi annuali, biennali, triennali o quadriennali.

2.3 Figure di qualifica di IeFP certificabili per Area professionale

Le assunzioni mediante il contratto di *apprendistato per la qualifica* possono essere effettuate per le qualifiche contrattuali riconducibili alle figure di qualifica di IeFP certificabili nella Regione Piemonte, riportate nella successiva Tabella 3⁵. L'elenco delle figure può essere oggetto di integrazioni/aggiornamenti che vengono formalizzati con appositi provvedimenti.

Tabella 3

Figure di qualifica di IeFP certificabili per Area professionale

AREA PROFESSIONALE	FIGURE DI QUALIFICA DI IeFP CERTIFICABILI FIGURE A BANDA LARGA E PROFILI REGIONALI
1) AGROALIMENTARE	1.A - OPERATORE AGRICOLO
	1.A.1 - OPERATORE AGRICOLO - Allevamento animali domestici
	1.A.2 - OPERATORE AGRICOLO - Coltivazione arboree, erbacee, ortofloricole
	1.A.3 - OPERATORE AGRICOLO - Silvicultura, salvaguardia dell'ambiente
	1.B - OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
	1.B.1 - OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - Conservazione e trasformazione degli alimenti (profilo regionale)
	1.B.2 - OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - Panificazione e pasticceria (profilo regionale)
	1.C - OPERATORE DEL MARE DELLE ACQUE INTERNE

⁴ Determinazione n. 172 del 28 marzo 2011 di approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti" (all.1).

⁵ La tabella descrive: a) le aree professionali dell'offerta formativa relativa al sistema di IeFP, individuate nell'allegato 1 dell'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 (figure a banda larga); b) l'elenco delle Figure di qualifica di IeFP certificabili individuate tra i profili professionali regionali.

Direzione regionale Coesione sociale		Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>		Pagina 9 di 22
2) MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	2.A - OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE	
	2.A.1 - OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE - Oreficeria (profilo regionale)	
	2.B - OPERATORE DEL LEGNO	
	2.C - OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	
	2.C.1 - OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO - Confezioni artigianali (profilo regionale)	
	2.C.2 - OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO - Confezioni industriali (profilo regionale)	
	2.D - OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	
3) MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	2.E - OPERATORE DELLE CALZATURE	
	3.A - OPERATORE ELETTRICO	
	3.B - OPERATORE ELETTRONICO	
	3.C - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	
	3.C.1 - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore	
	3.C.2 - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - Riparazioni di carrozzeria	
	3.D - OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	
	3.E - OPERATORE MECCANICO	
	3.E.1 - OPERATORE MECCANICO - Costruzioni su mu (profilo regionale)	
	3.E.2 - OPERATORE MECCANICO - Montaggio e manutenzione (profilo regionale)	
	3.E.3 - OPERATORE MECCANICO - Saldocarpenteria (profilo regionale)	
3.F - OPERATORE EDILE		
3.G - OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO		
4) CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	4.A - OPERATORE GRAFICO	
	4.A.1 - OPERATORE GRAFICO - Multimedia	
	4.A.2 - OPERATORE GRAFICO - Stampa e allestimento	
5) SERVIZI COMMERCIALI	5.A - OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	
	5.B - OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE	
	5.C - OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI	
6) TURISMO E SPORT	6.A - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	
	6.A.1 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Preparazione pasti	
	6.A.2 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Servizi di sala e bar	
	6.B - OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	
	6.B.1 - OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Strutture ricettive	
	6.B.2 - OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Servizi del turismo	
7) SERVIZI ALLA PERSONA	7.A - OPERATORE DEL BENESSERE	
	7.A.1 - OPERATORE DEL BENESSERE - Acconciatura	
	7.A.2 - OPERATORE DEL BENESSERE - Estetica	

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 10 di 22

2.4 Elenco dei diplomi professionali di tecnico certificabili per Area professionale e qualifica di ingresso

Le assunzioni mediante il contratto di apprendistato per il *diploma professionale* possono essere effettuate per le qualifiche contrattuali riconducibili ai titoli di diploma professionale di tecnico riportati nella successiva Tabella 4⁶, per i quali è disponibile l'offerta formativa in Piemonte.

L'elenco dei diplomi può essere oggetto di integrazioni/aggiornamenti che vengono formalizzati con appositi provvedimenti.

Tabella 4
Elenco dei diplomi professionali di tecnico per area professionale e qualifica in ingresso

Area professionale	DIPLOMA	Qualifica in ingresso
AGROALIMENTARE	TECNICO AGRICOLO	OPERATORE AGRICOLO - Allevamento animali domestici
		OPERATORE AGRICOLO - Coltivazione arboree, erbacee, ortofloricole
		OPERATORE AGRICOLO - Silvicultura, salvaguardia dell'ambiente
	TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
	TECNICO DEL LEGNO	OPERATORE DEL LEGNO
	TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	TECNICO ELETTRICO	OPERATORE ELETTRICO
		OPERATORE ELETTRONICO
	TECNICO ELETTRONICO	OPERATORE ELETTRONICO
	TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
		OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - Riparazioni di carrozzeria
	TECNICO DI IMPIANTI TERMICI	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

⁶ La tabella descrive: a) le aree professionali dell'offerta formativa relativa al sistema di IeFP, individuate nell'allegato 1 dell'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 (figure a banda larga); b) l'elenco dei titoli di diploma professionale conseguibili in apprendistato; c) l'elenco delle Figure di qualifica di IeFP correlate con i relativi diplomi.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 11 di 22

	TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI	OPERATORE MECCANICO
		OPERATORE MECCANICO - Costruzioni su mu (profilo regionale)
		OPERATORE MECCANICO - Montaggio e manutenzione (profilo regionale)
		OPERATORE MECCANICO - Saldocarpenteria (profilo regionale)
	TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	OPERATORE ELETTRICO
		OPERATORE ELETTRONICO
TECNICO EDILE	OPERATORE EDILE	
CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	TECNICO GRAFICO	OPERATORE GRAFICO - Multimedia
		OPERATORE GRAFICO - Stampa e allestimento
SERVIZI COMMERCIALI	TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
		OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
	TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
		OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
TURISMO E SPORT	TECNICO DI CUCINA	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Preparazione pasti
	TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Servizi di sala e bar
	TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Strutture ricettive
		OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Servizi del turismo
	TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Strutture ricettive
		OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Servizi del turismo
SERVIZI ALLA PERSONA	TECNICO DELL'ACCONCIATURA	OPERATORE DEL BENESSERE - Acconciatura
	TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	OPERATORE DEL BENESSERE - Estetica

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 12 di 22

Sezione 3

CONTENUTI, MODALITÀ DI EROGAZIONE E DURATA DELLA FORMAZIONE

3.1 Contenuti della formazione

I percorsi formativi rivolti a gruppi-classe, anche composti da apprendisti con profili di qualifica diversi, si articolano nelle seguenti aree di competenza:

A. Competenze di base⁷: formazione riferita ai seguenti assi culturali:

- asse culturale dei linguaggi - lingua italiana;
- asse culturale dei linguaggi - lingua inglese;
- asse culturale matematico;
- asse culturale scientifico - tecnologico;
- asse culturale storico - sociale.

La formazione relativa alle competenze di base è gestita dal soggetto attuatore in modalità di formazione d'aula.

B. Competenze professionali comuni⁸: formazione che prevede i seguenti contenuti formativi:

- sicurezza⁹ e igiene;
- qualità;
- tecnologie informatiche.

La formazione relativa alle competenze professionali comuni è gestita dal soggetto attuatore in modalità di formazione d'aula.

C. Competenze professionali specifiche¹⁰: formazione finalizzata a trasferire le competenze necessarie alla pratica lavorativa.

Sono co-gestite dal soggetto attuatore e dall'impresa (mediante il tutor o referente aziendale) con l'ausilio di strumenti, metodologie e *know how* condivisi dal soggetto attuatore e dall'impresa. La formazione, che viene erogata in parte presso il soggetto attuatore e in parte presso il datore di lavoro, contribuisce all'individualizzazione del percorso, all'approfondimento di aspetti specifici contestualizzando l'utilizzo di strumenti e metodi di lavoro.

Le **Competenze trasversali** si sviluppano nell'ambito delle competenze di base e delle competenze professionali comuni e specifiche, in coerenza con il D.M. 22/08/2007 n. 139, allegato 2 del documento tecnico. Tali competenze sono:

- imparare ad imparare;
- progettare;
- comunicare;
- collaborare e partecipare;

⁷ Definite dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e richiamato dal successivo Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012.

⁸ Definite nell'allegato 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010.

⁹ La formazione sulla sicurezza erogata nell'ambito del contratto di apprendistato non sostituisce le ore di formazione obbligatorie previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

¹⁰ Vedi nota 7.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 13 di 22

- agire in modo autonomo e responsabile;
- risolvere problemi;
- individuare collegamenti e relazioni;
- acquisire ed interpretare l'informazione.

3.2 Articolazione della formazione

L'organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di "formazione interna" all'impresa (sul luogo di lavoro), e "formazione esterna" (presso l'istituzione formativa), che assumono valore di "apprendimento formale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 13/2013, e che si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. Detta formazione si realizza sulla base del *protocollo* (cfr. § 3.4.1) stipulato dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro.

Tutta l'attività formativa (interna ed esterna all'impresa) degli apprendisti deve essere tracciata negli appositi registri elettronici e cartacei.

3.2.1 Erogazione della formazione esterna all'impresa

La formazione esterna all'impresa viene erogata in modalità di formazione d'aula dal soggetto attuatore, sotto la sua responsabilità, che si estende anche agli aspetti assicurativi e alla tutela della salute e della sicurezza.

In caso di comprovate difficoltà degli apprendisti a raggiungere l'aula in cui si svolge la formazione può essere previsto l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, presso una delle altre sedi del soggetto attuatore, con l'assistenza di personale dedicato. Questa modalità può essere attivata esclusivamente previa motivata richiesta di autorizzazione da inviare agli uffici regionali competenti. La richiesta si intende accolta se, entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, la Regione Piemonte non procede alla comunicazione di espresso diniego.

Al fine di agevolare i soggetti attuatori nella composizione dei *progetti formativi*, è prevista la sperimentazione di aule "multiclasse" nelle quali possono essere inseriti apprendisti che devono svolgere percorsi differenti. A tal fine, i soggetti attuatori devono richiedere formalmente, agli uffici regionali competenti, l'autorizzazione all'utilizzo della modalità *multiclasse* e indicare, altresì, i moduli che intendono accorpare. La modalità *multiclasse* può essere autorizzata:

- se i moduli da accorpare sono differenti rispetto ai contenuti formativi;
- o
- se la diminuzione degli allievi, rispetto a quanto dichiarato a preventivo, pregiudica il regolare proseguimento delle attività formative.

3.2.2 Erogazione della formazione interna all'impresa

La formazione per l'acquisizione delle *competenze professionali specifiche* è co-gestita dal soggetto attuatore e dall'impresa ed è svolta parte internamente e parte esternamente all'impresa (cfr. § 3.1).

L'impresa, nell'erogazione della formazione, deve consentire all'apprendista il raggiungimento degli standard formativi previsti dalla figura di qualifica di IeFP riconducibile alla figura contrattuale, e viene supportata dal soggetto attuatore tramite la figura del *coordinatore formativo* (cfr. § 3.4.4).

Il soggetto attuatore, al fine di approfondire le competenze professionali specifiche utili al superamento dell'esame di qualifica/diploma, eroga parte delle suddette competenze al proprio interno, nell'ambito di percorsi personalizzati di tipo collettivo o individuale della durata di **60 ore**.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 14 di 22

Detta formazione deve essere:

- descritta nel *Programma formativo annuale* (cfr. § 3.4.3);
- assistita da tutor/referenti aziendali adeguatamente formati e con un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista deve conseguire al termine del percorso formativo;
- caratterizzata da esiti verificabili e certificabili.

Relativamente alla formazione erogata in impresa il soggetto attuatore deve:

- nominare un coordinatore formativo;
- erogare una formazione specifica al tutor/referente aziendale finalizzata allo sviluppo delle competenze necessarie alla gestione condivisa (tra impresa e soggetto attuatore) dei processi di apprendimento in impresa;
- assicurare il coordinamento didattico con l'impresa affinché la formazione sia finalizzata all'acquisizione delle competenze professionali specifiche necessarie al conseguimento del titolo previsto.

3.3 Durata annua e articolazione della formazione

La formazione annua, da realizzare presso il soggetto attuatore e presso l'impresa, è ripartita come indicato nelle successive tabelle:

Tabella 5
Formazione per la qualifica professionale (I-II-III anno)

<i>Tipologia di formazione</i>	<i>Totale ore</i>	<i>Competenze di base</i>	<i>Competenze Professionali comuni</i>	<i>Competenze professionali specifiche</i>
Formazione esterna <i>(svolta presso il soggetto attuatore)</i>	440 ore	250 ore	130 ore	60 ore
Formazione interna <i>(svolta presso l'impresa)</i>	550 ore	-	-	550 ore

Tabella 6
Formazione per il diploma professionale (IV anno)

<i>Tipologia di formazione</i>	<i>Totale ore</i>	<i>Competenze di base</i>	<i>Competenze Professionali comuni</i>	<i>Competenze Professionali specifiche</i>
Formazione esterna <i>(svolta presso il soggetto attuatore)</i>	360 ore	210 ore	90 ore	60 ore
Formazione interna <i>(svolta presso l'impresa)</i>	630 ore	-	-	630 ore

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 15 di 22

3.4. Servizi complementari alla formazione

3.4.1 Protocollo

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, il soggetto attuatore e il datore di lavoro devono sottoscrivere un *protocollo*, redatto sulla base dello schema posto in *allegato 1* al Decreto Interministeriale 12/10/2015, che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa.

3.4.2 Piano formativo individuale

Il PFI dell'apprendista è definito dal soggetto attuatore, con il coinvolgimento del datore di lavoro, sulla base dello schema posto in *allegato 1a* al Decreto Interministeriale 12/10/2015.

Nel PFI viene stabilito il titolo certificabile nella Regione Piemonte, all'acquisizione del quale è finalizzato il contratto di apprendistato, le relative competenze e, in ragione dell'eventuale riconoscimento di crediti in ingresso, viene altresì stabilita la tipologia di percorso (annuale/biennale/triennale/quadriennale) per il conseguimento del titolo.

Nel PFI, oltre ai contenuti e alla durata del percorso formativo, devono essere indicati:

- i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor aziendale e al tutor formativo;
- la qualificazione da acquisire al termine del percorso, ove prevista;
- il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell'ambito della formazione interna ed esterna all'impresa, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure adottate per il riallineamento delle competenze, il sostegno e il recupero anche in caso di sospensione del giudizio.

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

3.4.3 Programma formativo annuale

Il soggetto attuatore predisponde, tramite il sistema informativo *Gestione apprendistato* accessibile da Sistema Piemonte, il *Programma formativo annuale* che descrive la formazione, articolata in *moduli*, che deve essere svolta dall'apprendista nel corso della specifica annualità formativa. Ciascun modulo è costituito da una o più *Unità formative (UF)*.

Ogni UF è caratterizzata da:

- denominazione;
- durata, espressa in ore;
- obiettivi, selezionati tra le competenze indicate nel PFI.

Nella predisposizione del Programma formativo annuale il soggetto attuatore deve tenere in particolare considerazione i processi di lavoro e le relative attività descritte nella Figura di qualifica o di diploma di IeFP a *banda larga*. Il Programma formativo annuale deve essere stampato, sottoscritto dall'apprendista e dal soggetto attuatore e conservato da quest'ultimo.

Per la realizzazione dei servizi sopra indicati il soggetto attuatore ha a disposizione fino ad un massimo di **8 ore** per apprendista per ciascuna annualità formativa.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 16 di 22

3.4.4 Attività del coordinatore formativo

Per la realizzazione delle attività formative svolte sul luogo di lavoro, il soggetto attuatore mette a disposizione dell'impresa la figura del *coordinatore formativo*, nominato con apposita lettera di incarico, e individuato tra soggetti che abbiano un'esperienza almeno biennale nel campo della formazione e la qualifica di docente o equivalente. Ciascun apprendista deve avere come riferimento un solo coordinatore formativo. Ciascun coordinatore formativo può prendere in carico più apprendisti.

Il coordinatore formativo ha il compito di:

- supportare il tutor aziendale nello svolgimento delle attività di formazione in impresa;
- valutare gli esiti della formazione svolta in impresa mediante l'utilizzo di strumenti adeguati predisposti dal soggetto attuatore;
- effettuare almeno tre visite presso l'impresa ove si svolge la formazione, che prevedano incontri sia con il tutor aziendale che con l'apprendista:
 - o un incontro all'avvio della formazione in impresa, per approfondire con l'apprendista e il tutor i contenuti del percorso formativo, e per informarli rispetto al modello formativo da adottare in impresa e agli adempimenti di loro competenza;
 - o un incontro in itinere, per verificare il corretto svolgimento delle attività;
 - o un incontro al termine della formazione in impresa, per verificare e valutare le competenze acquisite dall'apprendista.

Il coordinatore formativo garantisce altresì l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Tutte le attività svolte dal coordinatore formativo devono essere annotate in un apposito registro elettronico e cartaceo il cui *format* viene messo a disposizione dalla Regione Piemonte.

Per le attività del coordinatore formativo, il soggetto attuatore ha a disposizione fino ad un massimo di **24 ore** per ogni apprendista, per ciascuna annualità formativa.

3.4.5 Dossier individuale

In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 3, lett. e) del Decreto Interministeriale 12/10/2015, il soggetto attuatore, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione dell'apprendista agli esami conclusivi del percorso, ne dà evidenza nel *dossier individuale* dell'apprendista, ne comunica i risultati al medesimo e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

Il dossier individuale viene redatto dal coordinatore formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, sulla base dello schema posto in *allegato 2* al Decreto Interministeriale 12/10/2015.

3.5 Incentivo alla partecipazione

Al fine di favorire il successo formativo dell'apprendista è previsto un *incentivo alla partecipazione*, del valore di **Euro 1.500,00**, da erogare per ogni singola annualità. Detto incentivo viene riconosciuto a condizione che l'apprendista abbia frequentato almeno i 3/4 delle ore di formazione. Le modalità di erogazione dell'incentivo sono disciplinate nelle Disposizioni di dettaglio approvate con Determinazione n. 303 del 25/06/2013.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 17 di 22

Sezione 4 RISORSE DISPONIBILI E COSTO DEGLI INTERVENTI

4.1 Risorse disponibili

In conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 26-2946 del 22/02/2016 s.m.i., a copertura della spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento si fa fronte nei limiti delle risorse residue programmate con Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 27/04/2012 s.m.i.

4.2 Costo delle Azioni rivolte alle persone

Per il calcolo dei costi relativi ai servizi formativi e ai servizi complementari si applicano le *Unità di costo standard (UCS)* definite con Determinazione n. 629 del 12/11/2009.

Nello specifico:

- La **formazione esterna svolta presso il soggetto attuatore** può essere individuale o organizzata per piccoli o grandi gruppi. La formazione individuale è ammessa solo per eventuali ore riguardanti le competenze professionali specifiche per un massimo di **60 ore** (cfr. § 3.2.2).

Il finanziamento dei servizi formativi viene quindi calcolato secondo le seguenti modalità:

- €35,00 per n. apprendisti (1) per n. ore;
- €26,00 per n. apprendisti (da 2 a 5) per n. ore;
- €13,00 per n. apprendisti (da 6 a 14) per n. ore.

- La **formazione interna svolta in impresa** non è oggetto di finanziamento.
- I **servizi complementari** previsti sono servizi individuali svolti in parte in presenza dell'apprendista e in parte in *back office*.

Per la redazione del PFI e del Programma formativo annuale (cfr. § 3.4.2 e 3.4.3) sono riconosciuti **€ 35,00** per apprendista per un massimo di **8 ore** l'anno.

Per le attività svolte dal Coordinatore formativo (cfr. § 3.4.4) sono riconosciuti **€ 35,00** per apprendista per un massimo di **24 ore** l'anno.

- L'**incentivo alla partecipazione**, pari ad **€ 1.500,00** per ogni singola annualità, viene riconosciuto all'apprendista a condizione che abbia frequentato almeno i 3/4 delle ore di formazione.

In sede di preventivo i moduli contenenti un solo allievo, ad eccezione dei "moduli individuali finalizzati all'acquisizione di competenze professionali specifiche", devono essere valorizzati con l'UCS prevista per piccoli gruppi (€26,00). Per tali moduli, a seguito dell'autorizzazione all'avvio da parte degli uffici regionali competenti, deve essere obbligatoriamente richiesto l'accorpamento, in modalità multiclasse, a moduli che utilizzino la stessa UCS (€26,00).

Non è possibile accorpare moduli individuali finalizzati all'acquisizione di competenze professionali specifiche valorizzati con l'UCS da €35,00.

In caso di accorpamento di moduli la cui somma di partecipanti non superi i 5 allievi è possibile disporre di un solo docente che firma tutti i registri dei moduli accorpati.

In caso di accorpamento di moduli la cui somma di partecipanti superi i 5 allievi, i soggetti attuatori devono prevedere la presenza, in aula, di almeno due docenti che firmano i rispettivi registri dei moduli accorpati.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 18 di 22

Sezione 5 ITER PROCEDURALE DEI SERVIZI FORMATIVI

5.1 Iscrizione degli apprendisti presso i soggetti attuatori

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato il soggetto attuatore e il datore di lavoro devono sottoscrivere un *protocollo* (cfr. § 3.4.1), redatto sulla base dello schema posto in *allegato 1* al Decreto Interministeriale 12/10/2015, che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa.

Le imprese che assumono giovani con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, fanno riferimento ai soggetti attuatori individuati nelle *aree territoriali* in cui sono presenti le sedi di lavoro degli apprendisti (cfr. §1.3).

L'iscrizione degli apprendisti presso il soggetto attuatore avviene automaticamente, sul sistema informativo *Gestione apprendistato*, al momento della comunicazione di assunzione effettuata online dall'impresa.

Il soggetto attuatore, **entro 30 giorni** dalla data di assunzione dell'apprendista redige, con l'ausilio del tutor aziendale, il PFI (cfr. § 3.4.2) cui segue la predisposizione del Programma formativo annuale (cfr. § 3.4.3).

5.2 Composizione dei progetti formativi

A seguito della predisposizione dei Programmi formativi annuali, il soggetto attuatore compone i progetti formativi mediante l'aggregazione di uno o più Programmi formativi annuali. Un progetto formativo può prevedere l'aggregazione di Programmi formativi annuali riferiti a differenti annualità.

Il progetto formativo si configura come un insieme di *moduli formativi* per ciascuno dei quali è indicata la sede, la denominazione, la durata in ore e l'elenco degli apprendisti iscritti.

Nelle singole edizioni dei moduli per la formazione esterna presso il soggetto attuatore possono essere inseriti da **2 a 14** apprendisti. È possibile l'erogazione di moduli individuali, presso il soggetto attuatore, nel rispetto dei limiti e delle modalità descritte alla Sezione 3.

Non è previsto un numero massimo di apprendisti per i moduli di formazione erogata presso l'impresa.

5.3 Recuperi

Le assenze per cause contrattualmente previste, e quindi imputabili esclusivamente agli allievi, devono essere debitamente documentate. Per le assenze giustificate devono essere programmate, dal soggetto attuatore, azioni di recupero finalizzate alla realizzazione del totale delle ore previste.

Le ore di recupero devono essere registrate su apposite schede individuali che si differenziano a seconda che la formazione venga erogata:

- mediante lezioni appositamente progettate, o in lezioni di altri moduli di un progetto formativo, coerenti per contenuti e finalità, finanziate nell'ambito del presente provvedimento (recupero finanziato);
- mediante lezioni svolte in corsi di qualifica o diploma professionale, coerenti per contenuti e finalità, finanziati nell'ambito di altri provvedimenti (recupero non finanziato).

In ogni caso, non sono riconosciuti costi aggiuntivi per le ore di recupero eventualmente svolte.

È prevista la sostituzione di allievi entro e non oltre le prime 80 ore del percorso di formazione presso il soggetto attuatore. Non vengono riconosciuti i costi relativi agli apprendisti sostituiti e, quindi, il valore del modulo a preventivo non varia. È altresì possibile il trasferimento di apprendisti da un soggetto attuatore ad un altro, previa motivata richiesta e a seguito di autorizzazione degli uffici regionali competenti.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 19 di 22

5.4 Attestazione della formazione

Al termine di ogni annualità formativa il soggetto attuatore rilascia un'attestazione di frequenza e profitto all'apprendista e un'attestazione di frequenza all'impresa.

5.5 Modalità di svolgimento dell'esame e rilascio del titolo di qualifica e diploma di IeFP

Le modalità di svolgimento dell'esame finalizzato al rilascio del titolo di qualifica o diploma di IeFP sono definite con Deliberazione della Giunta regionale n. 31-2441 del 27/07/2011 di approvazione della "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici", e con Determinazione n. 58 del 07/02/2012 relativa all'approvazione delle "Disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici".

Le modalità di rilascio del titolo di qualifica o diploma di IeFP e le certificazioni delle competenze acquisite in caso di interruzione del percorso formativo, sono previste all'art. 20 del D.Lgs. n. 226/2005 e definite dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 recepito con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011.

Sezione 6

PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO FORMATIVO

Il costo a preventivo per ogni progetto formativo è dato dalla seguente formula:

Costo del PROGETTO FORMATIVO	=	Servizi formativi	+	Servizi complementari	+	Incentivo alla partecipazione
---	---	------------------------------	---	----------------------------------	---	--

6.1 Servizi formativi

Il costo dei servizi formativi è dato dalla somma del costo dei singoli *moduli di formazione esterna* presso il soggetto attuatore che compongono il progetto formativo.

Costo dei SERVIZI FORMATIVI	=	Costo modulo 1	+	Costo modulo 2	+	Costo modulo n.
--------------------------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------------

Il costo relativo a ciascun modulo è così determinato:

Modulo individuale = €35 x n. apprendisti (1) x n. ore (max 60);

Modulo per piccoli gruppi = €26 x n. apprendisti (da 2 a 5) x n. ore;

Modulo per grandi gruppi = €13 x n. apprendisti (da 6 a 14) x n. ore.

6.2 Servizi complementari

Costo dei SERVIZI COMPLEMENTARI	=	Costo redazione PFI e Programma formativo annuale	+	Costo coordinatore formativo
------------------------------------	---	--	---	---------------------------------

Redazione del PFI e del Programma formativo annuale = €35 x n. apprendisti x n. ore (max 8 ore per ciascuna annualità del percorso).

Coordinatore formativo = €35 x n. apprendisti x n. ore (max 24 ore per ciascuna annualità del percorso).

6.3 Incentivo alla partecipazione

Costo dell'INCENTIVO ALLA PARTECIPAZIONE	=	€1.500	x	n. apprendisti
---	---	--------	---	----------------

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 20 di 22

Sezione 7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

I soggetti attuatori possono presentare le domande per il finanziamento di attività formative per apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015, con modalità a sportello continuo.

Le domande di finanziamento, compilate tramite la procedura *Libra*, scaricabile da <http://www.sistemapiemonte.it/> nell'area Formazione professionale, devono riportare:

- le sedi di svolgimento dei moduli formativi;
- gli apprendisti iscritti e i relativi moduli formativi;
- le eventuali attività formative oggetto di delega;
- il preventivo di spesa relativo ai progetti formativi.

Le domande devono pervenire alla segreteria del Settore Formazione professionale e devono essere indirizzate a: **REGIONE PIEMONTE - Direzione Coesione sociale, Via Magenta, 12 - 10128 Torino.**

L'orario di apertura degli uffici abilitati al ricevimento delle domande di finanziamento è dalle ore 9.30 alle ore 12.00 nei giorni lavorativi.

7.1 Termini del procedimento e approvazione delle attività

Ai sensi della DGR n. 21-262 del 28/08/2014 e della Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 s.m.i., il procedimento si intende avviato a partire dalla data di presentazione delle domande di finanziamento e si conclude entro 90 giorni.

In esito alla fase istruttoria, la Direzione approva le attività e il relativo contributo, ed invia la comunicazione di conclusione del procedimento ai soggetti interessati.

7.2 Avvio e gestione dell'attività formativa

Il soggetto attuatore è tenuto ad avviare le attività formative entro **30 giorni** lavorativi dalla data di comunicazione dell'autorizzazione, e ad indicare la data di inizio e la presunta data di conclusione delle medesime mediante l'apposito sistema informativo.

Il soggetto attuatore, di norma, è tenuto a portare a conclusione le attività formative entro **9 mesi** dalla data di comunicazione dell'autorizzazione all'avvio delle attività.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di revoca del finanziamento, fatte salve eventuali variazioni o modifiche precedentemente autorizzate.

Eventuali variazioni in merito al calendario, orario, sedi, docenti e coordinatori formativi non sono oggetto di autorizzazione ma devono essere preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti.

7.3 Delega

Il soggetto attuatore deve garantire direttamente, e senza alcuna delega, le funzioni di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa.

La delega, così come previsto dal documento "Linee Guida per la Dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso FSE 2007-2013", approvato con Determinazione n. 627 del 09/11/2011 deve, di norma, rispettare il limite massimo del 30% del costo totale dell'operazione.

I soggetti delegati devono possedere i requisiti strutturali necessari, che costituiscono elemento di ammissibilità, e si sostanziano nella disponibilità di luoghi, strumenti e risorse umane idonei all'erogazione della formazione oggetto di delega.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 21 di 22

Sezione 8 FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del presente provvedimento, per *operazione* si intende l'insieme delle attività riferite alla realizzazione di *azioni rivolte alle persone*, alla singola domanda di finanziamento, allo stesso soggetto attuatore nonché alla stessa fonte di finanziamento.

8.1 Riconoscimento dei costi a consuntivo

Per i servizi formativi, il consuntivo viene definito in ragione delle ore di formazione erogate dal soggetto attuatore e del valore delle UCS, definito a preventivo, nel rispetto dei massimali previsti.

Per i servizi complementari, il consuntivo viene definito in ragione delle ore di attività effettivamente svolta e del valore delle UCS, definito a preventivo, nel rispetto dei massimali previsti.

L'incentivo alla partecipazione è riconosciuto, per ogni annualità formativa, a condizione che l'apprendista abbia frequentato almeno i 3/4 delle ore di formazione.

8.2 Flussi finanziari

Il finanziamento relativo alla singola domanda presentata viene erogato secondo le seguenti modalità:

8.2.1 Prima attribuzione

L'anticipo è definito nella misura dell'50% del valore delle attività approvate e viene riconosciuto al beneficiario:

- ✓ ad avvenuta costituzione dell'ATS, ove prevista;
- ✓ ad avvenuta sottoscrizione dell'Atto di adesione;
- ✓ ad avvenuta comunicazione dell'avvio dell'operazione tramite l'apposita procedura informatica;
- ✓ previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

8.2.2 Rimborso finale

Entro **90 giorni** dalla conclusione delle attività il soggetto attuatore deve predisporre, trasmettere telematicamente, e presentare in forma cartacea la *domanda di rimborso finale* ai competenti uffici regionali.

A seguito dei controlli effettuati in ufficio e/o in loco sulle attività realizzate, i competenti uffici regionali provvedono all'erogazione dell'importo riconosciuto a saldo, oppure, il soggetto attuatore provvede alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

8.3 Garanzia Fideiussoria

Le anticipazioni a favore di soggetti privati titolari di progetti finanziati a valere sul FSE sono effettuabili solo previa costituzione di garanzia fideiussoria, in conformità al dettato dell'art. 56 della L. 6 febbraio 1996 n. 52. Sono pertanto tenuti alla presentazione di detta garanzia tutti i soggetti privati.

Sono esclusi da tale obbligo solo gli enti pubblici.

La polizza dovrà essere idonea a garantirne l'immediata escussione a prima richiesta, ogni eccezione rimossa di pagamenti indebiti o danni patiti o patendi.

La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 22/04/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge n. 348 del

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione professionale
<i>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Art. 43 D.Lgs. 81/2015</i>	Pagina 22 di 22

10/06/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385 del 1/9/1993. L'importo deve coprire l'intero ammontare dell'anticipazione.

La fideiussione verrà svincolata contestualmente alla liquidazione del saldo, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, ovvero a seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute. Lo svincolo della fideiussione è, in ogni caso, subordinato al positivo esito dei controlli effettuati a seguito della conclusione delle attività e della presentazione della domanda di rimborso finale.

Sezione 9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Pubblicizzazione

La Regione provvede alla pubblicizzazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul proprio sito Internet.

9.2 Ricorsi

Il ricorso gerarchico contro gli atti amministrativi è ammesso, all'organo sovraordinato, nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione, in via amministrativa, dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la soluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite in via amministrativa, in base alla normativa vigente, il foro competente è il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

9.3 Informazione e pubblicità

Per le attività di informazione e pubblicità occorre far riferimento al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 ed in particolare a quanto disposto al Capo II Articolo 115 e nel Piano di Comunicazione della Regione Piemonte attualmente in corso di definizione.

9.4 Conservazione della documentazione

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale la documentazione riferita all'attività in base alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

9.5 Monitoraggio

La Regione Piemonte si riserva di richiedere, ai soggetti attuatori, ulteriori informazioni rispetto ai dati presentati in sede di domanda di rimborso finale finalizzate al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi.